SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Testo autentico in lingua inglese della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, e dei protocolli ad esse connesse. Precisazioni al riguardo dell'articolo 38, paragrafo 1, della convenzione sulle relazioni diplomatiche e al riguardo dell'articolo 58, paragrafo 2, della convenzione sulle relazioni consolari.

87A1204

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 17 febbraio 1987, n. **80.**

Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici hanno facoltà, per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo articolo 3, la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonché la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei.

2. Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1, la quale è applicabile soltanto a lavori il cui importo sia stimato superiore a venti miliardi, deve essere motivato.

3. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, nonché quelle delle altre leggi che disciplinano affidamenti in concessione.

Art. 2.

1. La lettera di invito di cui al successivo articolo 3 deve prevedere che le opere, per una quota minima compresa tra il 15 per cento ed il 30 per cento dell'importo di affidamento in concessione, siano affidate dal concessionario ad imprese che, dotate di capacità adeguata all'importo dei lavori da eseguire, abbiano sede legale nella regione in cui si eseguono i lavori.

2. L'affidamento di tali opere avviene alle condizioni stabilite, nella medesima lettera di invito, da parte dell'ente concedente, tenuto conto degli oneri di organizzazione dell'intervento della società concessionaria.

Art. 3.

1. L'affidamento in concessione di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 2, previa pubblicità ai sensi del successivo articolo 5, è disposto a mezzo di procedura ristretta tra le imprese di costruzione, loro consorzi o raggruppamenti temporanei, sulla base di progetti di massima, con allegato schema di convenzione, completi di prezzari aggiornati, e con la descrizione delle principali categorie di lavori.

2. L'amministrazione o l'ente concedente invita le imprese che abbiano segnalato il proprio interesse ai sensi del successivo articolo 5 e che risultino in possesso del certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, nonché dei requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726.

3. Qualora il numero delle imprese interessate risulti superiore a quindici l'amministrazione o l'ente concedente ha la facoltà di invitare non meno di quindici imprese. Nella scelta delle imprese da invitare sono preferite le associazioni temporanee o i consorzi, in cui siano presenti imprese che svolgono la loro prevalente attività nell'ambito della regione dove si svolgono i lavori.

4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una commissione, la quale, nei trenta giorni successivi al suo insediamento, stabilisce, con riferimento agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei devono possedere ai fini dell'affidamento in concessione, nonché i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare ai sensi dei precedenti commi. La commissione, nominata dal Ministro dei lavori pubblici, predispone altresì, sentiti gli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, la convenzione-tipo per l'affidamento dei lavori in concessione.

5. I requisiti e la convenzione-tipo stabiliti dalla commissione sono oggetto di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee.

6. La commissione è presieduta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composta da:

a) un consigliere di Stato;

b) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

c) un consigliere della Corte dei conti;

d) tre membri in rappresentanza, rispettivamente, della categoria dei costruttori, del movimento cooperativo e delle imprese a partecipazione statale;

e) un rappresentante complessivamente delle categorie dei lavoratori interessate.

7. L'affidamento delle concessioni avviene secondo il criterio di cui al successivo articolo 9. L'amministrazione o l'ente concedente indica nella lettera di invito gli elementi prescelti per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ordine di importanza ad essi attribuito.

8. Nella lettera di invito l'amministrazione o l'ente concedente indica inoltre per ciascun lavoro:

a) i requisiti minimi di cui al precedente comma 4;

b) l'importo presuntivo dell'opera e le prestazioni che si richiedono;

c) il termine di ricezione delle offerte, comunque non inferiore a venti giorni;

d) l'ufficio al quale indirizzare le domande di partecipazione;

e) il giorno di apertura delle offerte.

9. Dopo l'affidamento, il concessionario procede alla progettazione esecutiva.

10. Qualora l'ammontare del progetto esecutivo superi, per comprovate ragioni, l'importo indicato dall'amministrazione o dall'ente concedente, questi ultimi procedono alla stipula di un atto integrativo, soltanto se tale importo non superi del 20 per cento l'importo a base di gara. In caso contrario, l'amministrazione o l'ente concedente può procedere alla stipula dell'atto integrativo per la realizzazione di uno stralcio funzionale dei lavori, nei limiti dell'importo a base di gara incrementato di non più del 20 per cento. Se invece decide di non procedere alla stipula dell'atto integrativo, l'amministrazione o l'ente concedente acquisisce il progetto, ove giudicato tecnicamente idoneo, e liquida le spese per i sondaggi e per la progettazione sulla base della tariffa professionale ridotta del 50 per cento.

Art. 4.

1. Gli enti pubblici individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per gli acquisti di immobili in corso di costruzione o su progetto, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1962, n. 855.

Art. 5.

1. Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 pubblicano trimestralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee nonché nei principali quotidiani e in almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede l'amministrazione o l'ente concedente, l'elenco dei lavori che intendono affidare in concessione ai sensi del precedente articolo 3.

2. Nei successivi trenta giorni, le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei segnalano il loro interesse alla gara per essere presi in considerazione ai fini dell'invito di cui al precedente articolo 3.

Art. 6.

1. I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare a gare e a trattative private per lavori pubblici o di pubblica utilità, alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

2. Ai consorzi che, all'entrata in vigore della presente legge, già operino nell'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità è applicabile l'articolo 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, aggiunto dall'articolo 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

3. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del primo comma dell'articolo 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate all'esecuzione parziale.

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, come sostituito dall'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, è sostituito dal seguente:

«1. Quando si procede all'appalto delle opere mediante licitazione privata, la stazione appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato nel Foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari ad un milione di ECU, e nel Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se d'importo inferiore, nonché in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

2. La pubblicazione è sempre fatta nel Foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.

3. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i cinquecentomila ECU, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede.

4. Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ad un milione di ECU e non inferiore a cinquecentomila ECU può essere effettuata in appositi albi della stazione appaltante.

5. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.

6. L'avviso di gara di cui al comma 1 contiene:

a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera *d)*;

b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonché dell'importo a base d'appalto — anche approssimato — quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;

c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

d) l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

7. La richiesta di invito non vincola la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, la stazione appaltante è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione».

Art. 8.

1. Le regioni pubblicano semestralmente un notiziario regionale degli appalti pubblici e delle concessioni in conformità con quanto previsto nel presente articolo.

2. Il notiziario di cui al precedente comma 1 indica:

a) le gare d'appalto, esperite nei sei mesi precedenti, il cui importo a base d'asta risulti non inferiore a trecento milioni di lire; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari;

b) le concessioni affidate negli ultimi sei mesi con l'indicazione delle loro caratteristiche;

c) gli appalti e le concessioni ultimati nel semestre precedente, indicando per ciascun lavoro l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.

3. Tutti gli enti pubblici sono tenuti a comunicare alle regioni interessate le notizie per predisporre il notiziario, secondo le modalità stabilite dalle stesse regioni.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema del notiziario regionale.

Art. 9.

1. Il punto *b)* dell'articolo 24, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1984, n. 687, è sostituito dal seguente:

«*b)* quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita».

Art. 10.

1. Agli atti di declinatoria della competenza arbitrale, ivi compresi quelli non ancora compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono non applicabili le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Art. 11.

1. Per i lavori di cui ai precedenti articoli 1 e 3 la cauzione definitiva è prestata in misura variabile da un minimo del 10 ad un massimo del 30 per cento.

2. La misura della cauzione è indicata in occasione della pubblicazione di cui al precedente articolo 5.

Art. 12.

1. Gli enti pubblici economici possono adottare, con appositi regolamenti tecnici, le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 13.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 3:

La legge n. 1137/1929 reca: «Disposizioni sulla concessione di opere pubbliche».

Note all'art. 3, comma 2:

— La legge n. 57/1962 reca: «Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori».

— Si trascrivono gli articoli 17 e 18 della legge n. 584/1977 contenente «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea»:

«Art. 17. — La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;

c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.

I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonché le eventuali ulteriori referenze da presentare.

Se per una giustificata ragione l'imprenditore non è in grado di dare le referenze richieste, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dal soggetto appaltante.

Art. 18. — La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante:

a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della condotta dei lavori;

b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisanti se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente al soggetto appaltante;

c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto;

d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per la esecuzione dell'opera.

Nel bando di gara viene indicato, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, quali delle suddette referenze devono essere presentate.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 12, secondo comma, lettera *c)*, i soggetti appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati».

— La legge n. 646/1982 reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia».

— Il D.L. n. 629/1982, coordinato con la legge di conversione n. 726/1982 reca: «Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa».

Nota all'art. 3, comma 4:

Per il testo degli articoli 17 e 18 della legge n. 584/1977 si veda nelle note al comma 2 del presente articolo.

Note all'art. 4:

— La legge n. 70/1975 reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

— Si trascrivono gli articoli 3 e 4 della legge n. 855/1962, recante «Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro»:

«Art. 3. — L'acquisto di fabbricati in corso di costruzione è consentito, sempreché siano stati ultimati il rustico, la gabbia portante, i solai, le tamponature esterne e le coperture.

Il contratto di acquisto dei fabbricati in corso di costruzione, di cui al precedente comma, deve considerarsi stipulato per l'intero immobile, come se fosse completo e rifinito in ogni sua parte ed accessori, e produce, pertanto, una volta perfezionato, gli effetti di cui all'art. 1470 del codice civile anche per le opere e le addizioni necessarie al completamento del fabbricato.

La Cassa pensioni acquirente è facultata a corrispondere, dopo il perfezionamento del contratto, il prezzo dell'area e dei manufatti già esistenti.

L'acquisto dei fabbricati, di cui al presente articolo, è consentito solo nel caso di immobili il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore nel complesso, ad opere ultimate, a lire 600 milioni.

Art. 4. — L'acquisto di fabbricati su progetto è consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a L. 1.200.000.000, e sempre che la parte offerente sia già proprietaria dell'area.

L'acquisto sarà regolato dalle norme del codice civile sulla compravendita di cose future».

Nota all'art. 6, comma 2:

Il testo dell'art. 23-*bis* della legge n. 584/1977, aggiunto dall'art. 12 della legge n. 687/1984, è il seguente:

«Art. 23-*bis*. — Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o pariale, dei lavori.

La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente art. 21.

Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente o concedente.

Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al primo comma, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale di costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

Ai soli fini degli articoli 17 e 18 della presente legge e dell'art. 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa».

Nota all'art. 6, comma 3:

Per il testo dell'art. 23-*bis* della legge n. 584/1977 si veda nella nota al comma 2 del presente articolo.

Nota all'art. 7:

La legge n. 14/1973 reca: «Norme sui provvedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata».

Nota all'art. 9:

Il testo vigente dell'art. 24 della legge n. 584/1977, già modificato dall'art. 2, comma 2, della legge n. 687/1984, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 24. — Gli appalti di cui all'art. 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso da determinarsi;

1) mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 1, lettera *a)*, della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuito.

Sono consentiti altri criteri di aggiudicazione quando siano connessi alla concessione di aiuti in applicazione delle leggi in favore del Mezzogiorno e di altre zone depresse a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della CEE.

Se, per un determinato appalto, talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto appaltante, richieste all'offerente le necessarie giustificazioni, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le consideri valide, in tal caso, se l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, il soggetto appaltante è tenuto a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione al Ministero dei lavori pubblici il quale ne curerà la trasmissione al comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici della Comunità economica europea, entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 6.

Salvo quanto disposto dal secondo comma, l'aggiudicazione è consentita in base a disposizioni vigenti, diverse da quelle previste dal presente articolo, per gli importi di valore compreso tra 1.000 e 2.000 milioni di lire, fino al 28 luglio 1979».

Nota all'art. 10:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 742/1969 recante «Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale» è il seguente:

«Art. 1. — Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascuno anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'art. 201 del codice di procedura penale».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1004):

Presentato dal Ministro dei trasporti (SIGNORILE) il 31 ottobre 1984.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 18 dicembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 23, 30 gennaio 1985.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 7 febbraio 1985.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 12 giugno 1985; 25 settembre 1985; 5, 13, 19 febbraio 1986.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede referente, il 19 febbraio 1986.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 27 febbraio 1986; 6, 12, 19 marzo 1986.

Relazione scritta annunciata il 15 aprile 1986 (atto n. 1004/A relatore: sen. BASTIANINI).

Esaminato in aula l'8 maggio 1986 e approvato il 20 maggio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3784):

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede legislativa, l'11 giugno 1986, con pareri delle commissioni I, II, III, IV e V

Esaminato dalla IX commissione il 26 giugno 1986; 18 settembre 1986; 1° ottobre 1986; 13 novembre 1986; 4, 11, 17 dicembre 1986 (stralcio degli articoli da 2 a 13 che formano l'atto Camera n. 3784-*ter*).

Camera dei deputati (atto n. 3784-*ter*):

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede legislativa, il 19 dicembre 1986, con pareri delle commissioni I, II, III, IV e V

Esaminato dalla IX commissione e approvato il 19 dicembre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1004-*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 22 gennaio 1987, con pareri delle commissioni 1ª 5ª e 6ª

Esaminato dalla 8ª commissione il 28 gennaio 1987 e approvato il 4 febbraio 1987

87G0154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1987.

Indizione dei comizi elettorali nel collegio senatoriale di Bressanone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 31, concernente disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica;

Considerato che, a seguito del decesso del senatore Peter Brugger, eletto nel collegio di Bressanone ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, occorre procedere alla elezione suppletiva nel collegio medesimo;

Visto l'art. 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Vista la citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

I comizi per l'elezione suppletiva nel collegio senatoriale di Bressanone sono convocati per il giorno di domenica 24 maggio 1987.

Le eventuali elezioni di ballottaggio si terranno il giorno di domenica 7 giugno 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*

87A2159

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 1987.

Pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1986 mediante il quale, rilevata la gravità della situazione di mercato del caffè, è stata data attuazione alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 79 del citato testo unico, in materia di pagamento differito di diritti doganali, limitatamente alle importazioni dell'indicato prodotto;

Constatato il permanere delle negative condizioni che hanno influenzato il mercato del caffè e la sua commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dalla legge citata in premessa, per l'anno solare 1987, potrà essere concessa, relativamente alle importazioni di caffè di cui alla voce 09.01A della tariffa doganale, escluse quelle effettuate presso la dogana di Trieste, una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni compresi i primi trenta.

La maggiore dilazione comporta il pagamento per il periodo eccedente i primi trenta giorni di un interesse il cui saggio è determinato con apposito decreto ministeriale, ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico citato.

Art. 2.

Coloro i quali, per le importazioni di caffè già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati ammessi al pagamento differito dei diritti doganali per trenta giorni e che siano interessati ad ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente art. 1, devono produrre apposita istanza ai ricevitori doganali presso i quali risultano accesi i loro conti di debito.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1987

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
ROMITA

Il Ministro del tesoro
GORIA

NOTE

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

— Il D.M. 25 marzo 1986, concernente lo stesso argomento del presente decreto, è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1986.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale si veda nelle note alle premesse.

87A2160

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 marzo 1987.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, successivamente modificato, per ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il proprio decreto ministeriale 26 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1986;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 14 marzo 1987 la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 12% all'11,5%.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 6,50%. Resta invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 14 marzo 1987 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 12% all'11,5%.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa si applicheranno secondo i criteri appresso indicati: ove un'azienda di credito ricorra ad una operazione di anticipazione a scadenza fissa prima che siano trascorsi cinque, quindici, o trenta giorni di calendario dall'estinzione di una precedente operazione verrà applicata una maggiorazione rispettivamente del 2,25%, dell'1,25% o dello 0,50% in aggiunta al tasso base.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

87A2239

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 marzo 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Buggerru in provincia di Cagliari. (Ordinanza n. 915/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le note 0158/13.12 GAB. del 17 marzo 1986 e 0158/13.12 GAB. del 5 agosto 1986 del prefetto di Cagliari nelle quali è evidenziato il pericolo di frana sull'abitato di Buggerru, segnalato dal sindaco di quel comune ed accertato dall'amministrazione provinciale di Cagliari sollecitando in termini di urgenza provvedimenti finalizzati a tutela della pubblica incolumità;

Vista la relazione in data 5 febbraio 1987 con la quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche dichiara di avere accertato, nella suddetta località, la presenza di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità;

Visto il verbale di sopralluogo nell'abitato di Buggerru del 13 febbraio 1987 stilato da rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Cagliari, della regione, del comune, del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e di questo dipartimento;

Visti gli elaborati redatti in data 8 luglio 1986 dall'amministrazione provinciale di Cagliari, che indicano per i suddetti consolidamenti una spesa globale di L. 3.500.000.000;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione urgente delle opere intese ad eliminare la situazione di rischio connessa alle condizioni del suolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nella località indicata in premessa è assegnata all'amministrazione provinciale di Cagliari la somma di L. 3.500.000.000 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche di emergenza è affidata l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2116

ORDINANZA 7 marzo 1987

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Roma in località «Monte Ciocci». (Ordinanza n. 916/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 1, dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante norme per fronteggiare le emergenze dovute a dissesti idrogeologici;

Vista la documentata richiesta del sindaco del comune di Roma relativa alla situazione di pericolo dovuta al movimento franoso che minaccia la pubblica incolumità nella località Monte Ciocci;

Vista la relazione in data 12 febbraio 1987, con la quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche dichiara di aver accertato, nella suddetta località, la presenza di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione degli interventi più urgenti relativi al consolidamento del versante interessato dal movimento franoso;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi urgenti di cui in premessa, che sono dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili, è assegnato al comune di Roma un contributo speciale nella misura massima di lire 2.000 milioni.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche di emergenza è affidata l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posta a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2117

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte erariali dovute dalla S.r.l. Metronotte, in Firenze

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 62.203.200, dovuto dalla S.r.l. Metronotte, con sede in Firenze, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

87A1896

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società Cooperativa a r.l. di servizi collettivi riforma fondiaria «Cicciariello», in Castellaneta, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1987 la società Cooperativa a r.l. di servizi collettivi riforma fondiaria «Cicciariello», con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito notaio avv. Francesco Cascio in data 29 aprile 1955, rep. n. 5794, reg. soc. n. 2325, tribunale di Taranto, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Nicastri Giovanni, via Ancona, 25, pal. 7, Taranto.

87A1860

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli di servizio, per il conferimento di cinque posti nella qualifica di dirigente superiore in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1987.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed in particolare l'art. 24 relativo al conferimento della qualifica di dirigente superiore nel limite della metà dei posti disponibili secondo il turno di anzianità e nel limite dei restanti posti mediante concorso per titoli di servizio, ai primi dirigenti che compiano entro il 31 dicembre tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, recante modificazione alla dotazione organica del personale delle carriere direttiva e dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria;

Considerato:

che per la copertura dei posti resisi disponibili nell'anno 1982 sono state conferite, a decorrere dal 1° gennaio 1983, venticinque promozioni in esito al concorso per titoli di servizio e venticinque promozioni per turno di anzianità, con decreti ministeriali 29 novembre 1985;

che per la copertura dei posti resisi disponibili nell'anno 1983 sono state conferite, a decorrere dal 1° gennaio 1984, una promozione in esito al concorso per titoli di servizio, con decreto ministeriale 30 settembre 1986 e due promozioni per turno di anzianità, con decreto ministeriale 1° ottobre 1986;

che per la copertura dei posti resisi disponibili nell'anno 1984 sono state conferite, a decorrere dal 1° gennaio 1985, quattro promozioni in esito al concorso per titoli di servizio, con decreto ministeriale 2 ottobre 1986 e quattro promozioni per turno di anzianità, con decreto ministeriale 3 ottobre 1986;

che per la copertura dei posti resisi disponibili nell'anno 1985 sono state conferite, a decorrere dal 1° gennaio 1986, quattro promozioni in esito al concorso per titoli di servizio, con decreto ministeriale 4 ottobre 1986 e quattro promozioni per turno di anzianità, con decreto ministeriale 6 ottobre 1986;

che per la copertura dei due posti resisi disponibili nell'anno 1986 saranno conferite, a decorrere dal 1° gennaio 1987, una promozione in esito al concorso per titoli di servizio indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1986, che si è concluso con la formazione della graduatoria di merito in data 20 dicembre 1986, approvata con decreto ministeriale 4 febbraio 1987 e una promozione per turno di anzianità;

che, inoltre, nell'anno 1987 si renderanno disponibili nove posti nella qualifica di dirigente superiore dell'Amministrazione giudiziaria, in quanto nove funzionari, di pari qualifica, cesseranno dal servizio per raggiunti limiti di età, nel corso del medesimo anno;

che, infine, dei nove posti predetti, cinque devono essere attribuiti mediante concorso per titoli di servizio e quattro per turno di anzianità, sulla base della distribuzione dei posti operata, come sopra riferito, per gli anni precedenti;

Ritenuto, conseguentemente, che occorre bandire, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un concorso, per titoli di servizio, per l'attribuzione di cinque posti nella qualifica di dirigente superiore dell'Amministrazione giudiziaria, con riserva di eventuale aumento del predetto numero nel caso che nuovi posti di dirigente superiore si dovessero rendere disponibili, nella qualifica stessa, entro il 31 dicembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli di servizio, a cinque posti di dirigente superiore dell'Amministrazione giudiziaria, con riserva di eventuale aumento del numero dei posti messi a concorso nel caso che si dovessero rendere disponibili nuovi posti, nella medesima qualifica, entro il 31 dicembre 1987.

Al concorso sono ammessi i primi dirigenti dell'Amministrazione giudiziaria che compiano entro il 31 dicembre 1987 tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 2.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2° - Roma.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda i titoli che non risultano inviati per l'allegazione al fascicolo personale, unendo, per tale ipotesi, anche la relativa documentazione.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tale fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero mediante visto del capo dell'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Art. 3.

Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione e il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle categorie direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successiva modificazione: punti 5.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 5.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 6 febbraio 1987

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1987
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 349

87A2101

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorsi, per esami ad un posto di perito analista, un posto di esecutivo tecnico e un posto di esecutivo amministrativo del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi.

È bandito il concorso, per esami, ad un posto di perito analista (chimico) in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di perito industriale, specializzazione in chimica industriale, rilasciato da istituto tecnico professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema, allegato al bando e a disposizione dei concorrenti presso la segreteria della stazione sperimentale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (ufficio concorsi), via Giuseppe Colombo, 79, 20133 Milano, tel. 02-2361051.

È bandito il concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di operatore chimico rilasciato da istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, per l'industria e l'artigianato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema, allegato al bando e a disposizione dei concorrenti presso la segreteria della stazione sperimentale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (ufficio concorsi), via Giuseppe Colombo, 79, 20133 Milano, tel. 02-2361051.

È bandito il concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema, allegato al bando e a disposizione dei concorrenti presso la segreteria della stazione sperimentale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (ufficio concorsi), via Giuseppe Colombo, 79, 20133 Milano, tel. 02-2361051.

87A1871

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del corso-concorso di formazione dirigenziale a tre posti, disponibili nell'anno 1984, di primo dirigente nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 12 (pubblicato il 29 gennaio 1987) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 2 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1986, registro n. 34, foglio n. 221, che approva la graduatoria di merito del corso-concorso di formazione dirigenziale a tre posti disponibili nell'anno 1984, di primo dirigente nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1984.

87A1655

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Termini Imerese

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 ottobre 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Termini Imerese;

Visto il decreto ministeriale in data 19 dicembre 1986, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Termini Imerese:

1) Amico Salvatore	punti	129,974	su 174
2) Carlomagno Michele	»	129,215	»
3) Sajeva Giuseppe	»	125,891	»
4) Riili Giuseppe	»	125,683	»
5) Tabarrini Agostino	»	124,859	»
6) Zaffuto Paolo	»	123,645	»
7) Rizzo Antonio	»	122,156	»
8) Donato Antonino	»	122,106	»
9) Longo Libero Benito	»	121,800	»
10) Carmina Giorgio	»	121,718	»
11) Rizzo Gerlando	»	121,221	»
12) Rachele Gregorio	»	120,616	»
13) Lucchetti Silvio	»	118,681	»
14) Licata Giovanni	»	117,957	»
15) Navarra Giuseppe	»	116,569	»
16) Panebianco Antonio	»	116,249	»
17) Calabrese Vittorio	»	115,929	»
18) Brocato Salvatore	»	115,772	»
19) Monea Luigi	»	115,284	»
20) Galvano Michele	»	114,846	»
21) Rotondi Albino	»	114,227	»
22) Genco Giuseppe	»	113,906	»
23) Commisso Eugenio	»	111,490	»
24) Giunta Gaetano	»	111,143	»
25) Slongo Roberto	»	110,849	»
26) Ardissone Carlo	»	103,866	»
27) Ventrella Antonio	»	102,649	»
28) Zanetti Domenico	»	102,642	»
29) Nocito Antonino	»	102,457	»
30) Mangiafridda Pietro	»	99,805	»
31) Belloli Mario	»	99,743	»
32) Accardi Antonino	»	98,163	»
33) Mogavero Giovanni	»	98,039	»
34) Gaeta Filippo	»	97,090	»
35) Flora Giuseppe	»	96,691	»
36) Marsala Francesco	»	96,297	»
37) Bonaviri Salvatore	»	95,367	»
38) Gioia Vincenzo	»	72,533	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1987

p. *Il Ministro*: CIAFFI

87A1869

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BOLOGNA

Concorso a due posti di ricercatore astronomo

È indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Bologna per i settori: astronomia e astrofisica generale e tecnologie astronomiche.

È richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti presso una università italiana o di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente ad una delle seguenti lauree italiane in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592:

laurea in fisica o astronomia o scienze dell'informazione o ingegneria elettronica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o facoltà di ingegneria.

I candidati, inoltre, devono possedere i requisiti generali indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione di quello riguardante l'età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale e possibilmente in conformità dello schema allegato al bando, devono contenere tutte le dichiarazioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed essere inviate al predetto osservatorio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, il cui diario verrà comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata quindici giorni prima della prova.

Per ulteriori informazioni o per lo schema di domanda si prega di rivolgersi direttamente all'osservatorio astronomico di Bologna, via Zamboni, 33.

87A1926

OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA

Concorso a due posti di ricercatore astronomo

È indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Catania per i settori: attività stellare e solare e fisica del mezzo interstellare e interplanetario.

È richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti presso una università italiana o di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente ad una delle seguenti lauree italiane in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592:

laurea in astronomia, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

laurea in fisica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

laurea in matematica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

I candidati, inoltre, devono possedere i requisiti generali indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione di quello riguardante l'età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale e possibilmente in conformità dello schema allegato al bando, devono contenere tutte le dichiarazioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed essere inviate al predetto osservatorio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, il cui diario verrà comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata quindici giorni prima della prova.

Per ulteriori informazioni o per lo schema di domanda si prega di rivolgersi direttamente all'osservatorio astrofisico, viale A. Doria, 6, città universitaria, 95125 Catania.

87A1927

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Concorso ad un posto di alunno presso la scuola di storia antica annessa all'Istituto per il triennio 1987-88/1989-90

È indetto un concorso ad un posto di alunno presso la scuola di storia antica riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, e al decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modificazioni.

Le domande in carta legale, indirizzata al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica, e trasmessa a mezzo plico raccomandato, dovranno pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per il beni librari e gli istituti culturali - Via di Villa Sacchetti, 5 - 00197 Roma, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto italiano per la storia antica, via Milano, 76, 00184 Roma (tel. 460597).

87A1865

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Concorso ad un posto di alunno presso la scuola nazionale di studi medievali per il triennio 1987-89

È indetto un concorso a un posto di alunno riservato ai funzionari della carriera direttiva dei ruoli delle amministrazioni centrali dello Stato o di amministrazioni autonome presso le amministrazioni centrali stesse.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 5 agosto 1927, n. 1736 e al decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche.

Le domande, in carta legale da L. 3.000, indirizzata al presidente dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo trasmesse a mezzo plico raccomandato, dovranno pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali - Via di Villa Sacchetti, 5, 00197 Roma, entro il 30 marzo 1987, pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto storico italiano per il Medio Evo - Palazzo Borromini - Piazza dell'Orologio, 4, 00186 Roma.

87A1458

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di archivista dattilografo nel ruolo amministrativo

È indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di archivista dattilografo nel ruolo amministrativo.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo potrà essere consegnato agli interessati, esclusivamente presso gli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

87A1586

Concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente nel ruolo amministrativo

È indetto pubblico concorso per esami, a due posti di assistente nel ruolo amministrativo.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo potrà essere consegnato agli interessati, esclusivamente presso gli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

87A1587

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale «Nord»

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale «Nord», a:

quattro posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina, di cui due posti sono riservati al gruppo linguistico italiano e due posti al gruppo linguistico tedesco;

sei posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia, di cui cinque posti sono riservati al gruppo linguistico tedesco e un posto al gruppo linguistico italiano;

due posti di biologo, di cui un posto è riservato ai concorrenti del gruppo linguistico italiano e un posto ai concorrenti del gruppo linguistico tedesco.

Oltre ai requisiti generali e specifici previsti al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 i concorrenti devono essere in possesso del certificato di bilinguismo per la carriera direttiva.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 10 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bressanone (Bolzano).

87A2111

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 3 marzo 1987, n. 61, recante: «Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1987).

Nell'art. 3, comma 4, della legge citata in epigrafe, in luogo di: «*Al* fondo corrisponde ... », leggasi: «*Il* fondo corrisponde ... ».

87A2202

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

TERAMO
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

SALERNO
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

SAVONA
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

MESSINA
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

RAGUSA
Libreria DANTE
Piazza Libertà

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L.	100.000
	- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L.	200.000
	- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
	- annuale	L.	22.000
	- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
	- annuale	L.	82.000
	- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
	- annuale	L.	22.000
	- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:			
	- annuale	L.	313.000
	- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221